

**TITOLO X.**  
**COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE**

**Art.45**  
**Composizione e competenza**

1. La Commissione vertenze economiche tra le società è composta dal Presidente, un Vice-presidente e un numero di componenti non inferiore a quattro, né superiore a otto, nominati dal Presidente federale per due stagioni sportive.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di due componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice-presidente.
3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza:
  - a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 11;
  - b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle N.O.I.F..
  - c) **sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle N.O.I.F.**
4. La Commissione ha altresì competenza a giudicare, in seconda e ultima istanza:
  - a) in merito alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle N.O.I.F.;
  - b) in merito alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, di cui all'art. 94 ter delle N.O.I.F.

**Art. 46**  
**Procedura e gravami**

1. La Commissione vertenze economiche tra le società giudica secondo le norme federali vigenti.
2. Il procedimento in prima istanza è instaurato su reclamo della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 in quanto applicabili.
3. Il reclamo concernente le controversie di cui all'art. 45, comma 3, lettera b), deve essere proposto, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro, ed in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.
4. Il procedimento in seconda istanza è instaurato su ricorso che deve essere proposto, con le modalità di cui all'art. 34, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.
5. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi

eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Per la liberatoria del premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle N.O.I.F. .

6. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il reclamo spedendone copia anche alla reclamante o alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 34.

7. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel reclamo o nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.

8. Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, deferisce alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, le società ed i tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.

9. Le decisioni della Commissione sono comunicate direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione stessa e divengono esecutive, ove pronunciate in prima istanza, soltanto dopo la decisione in ultima istanza o dopo che siano decorsi i termini utili per l'impugnazione. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili. I termini per l'impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui sopra.

## **NORMA FINALE**

### **Art. 47**

#### **Altre istanze di giustizia**

1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell'ambito della F.I.G.C. operano i seguenti altri Organi di giustizia in materia disciplinare:

- a) il Presidente federale per le infrazioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5, delle N.O.I.F.;
- b) gli Organi disciplinari dell'Associazione Italiana Arbitri per le infrazioni commesse dagli appartenenti all'associazione stessa, secondo le norme del relativo Regolamento;
- c) il Comitato esecutivo del Settore tecnico per le infrazioni commesse dai tecnici, secondo le norme del relativo Regolamento.

2. Qualora un tesserato sottoposto alle procedure di cui al comma 1 ricopra anche la qualifica di dirigente federale, si applica, in materia di incompatibilità, l'art. 22, comma 1, lettera b), del presente Codice.

3. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano elementi di responsabilità a carico di tesserati sottoposti a giudizio degli organi di cui al comma 1, gli Organi di giustizia sportiva, compresi l'Ufficio indagini e la Procura federale, trasmettono copia degli atti ai competenti organi di cui al comma 1, procedendo eventualmente nel giudizio a carico degli altri incolpati, che possono comunque essere ascoltati in qualità di testimoni.

4. La F.I.G.C. riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti,

per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti delle società interessate.

5. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l'Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle associazioni di categoria abilitate.

6. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare